



# COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

(Provincia di Trento)

---

IN GESTIONE ASSOCIATA CON:  
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - COMUNE DI SANT'ORSOLA  
TERME - COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO -  
COMUNE DI PALU' DEL FERSINA

## Verbale di deliberazione N.34

della Giunta Comunale

**OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – RIAPPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE NUOVE RIDUZIONI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO.**

L'anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di luglio alle ore 19.10 nella sala delle conferenze, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale:

GADLER MIRKO	SINDACO	PRESENTE
OSS GIULIANO	VICESINDACO	PRESENTE
ECCHER FLAVIO	ASSESSORE	PRESENTE
PISONI ROSANNA	ASSESSORE	PRESENTE

Assiste il Segretario comunale dott. Dolzani Giuseppe

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gadler Mirko nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## **Deliberazione della Giunta comunale n. 34 dd. 26.07.2021.**

**OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – RIAPPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE NUOVE RIDUZIONI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che :

- *in data 20 luglio 2016 è stata stipulata tra i Comuni di Sant'Orsola Terme, Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Vignola Falesina la convenzione per la gestione associata delle attività e dei compiti ai sensi dell'art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss. mm.;*
- *l'art. 5 della convenzione citata prevede che "I Comuni aderenti alla presente convenzione designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti". I responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla preposizione delle strutture organizzative di primo livello.*
- *Compete al Sindaco di Pergine la nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle posizioni organizzative di alta specializzazione, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci;*
- *la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d'intesa ha individuato, per i servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017 i responsabili dei servizi per la gestione associata; richiamata inoltre la deliberazione n. 13 del 22.10.2018 della Conferenza dei Sindaci della Gestione Associata, con la quale le funzioni segretarili nel comune di Vignola Falesina sono state assegnate al Segretario Generale del comune di Pergine Valsugana con decorrenza 1.11.2018;*
- *visto il decreto del Sindaco di Pergine n. 10 del 21.10.2020 con il quale veniva conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Generale al Segretario Generale dott. Giuseppe Dolzani;*
- *visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 22 del 02.12.2020 e s.m. con cui è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario, Elisa Rodler;*

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il Segretario Comunale, dott. Giuseppe Dolzani, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa in data 23.07.2021;
- la responsabile del servizio finanziario, Elisa Rodler, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile e di copertura finanziaria in data 23.07.2021.

premessi che la legge di stabilità 2014: L. 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 704, ha previsto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

rilevato che con decorrenza dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale, composta "dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

atteso che al comma 668 dell'art. 1 è inoltre previsto che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di

*una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;*

vista la deliberazione consiliare n. 03 del 28.02.2018 con la quale è stata istituita l'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) che sostituisce integralmente i prelievi I.M.U.P. e T.A.S.I., mentre rimane invariata la disciplina della T.A.R.I.;

considerato che il Comune di Vignola Falesina da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico in attuazione del D. Lgs. 152/2006, del D.P.R. 158/1999 e del DM 20.04.2017;

atteso che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2020 è regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 443/2019/R/RIF di data 31 ottobre 2019 e ss.mm.ii. ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

ritenuto opportuno adottare il “regolamento tariffario”, come individuato dal DM 20.04.2017, quale criterio per la formulazione della TARI puntuale, avente natura di corrispettivo;

rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”;
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 10.04.20214 con la quale è stato approvato il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 27 del 17.12.2014, n.32 del 15.12.2017, n. 30 del 17.12.2020 e n. \_\_\_ del 26.07.2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

rilevato pertanto che si è mantenuta l'applicazione della tariffa corrispettiva (TARIP) in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

atteso che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, per le utenze non domestiche la quota fissa, commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui “*La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi*”;

Allo scopo con la deliberazione giunta n. 01 di data 11/01/2021 si sono approvate le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021;

Dato atto che a seguito dei chiarimenti pubblicati da ARERA in concomitanza dell'apertura della raccolta dati riferita alle tariffe 2021 si è reso necessario procedere al ricalcolo del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo all'annualità 2021 ed alla rideterminazione delle tariffe, atti che possono essere approvati entro il termine del 31 luglio 2021 ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021;

Preso atto del Piano economico finanziario (PEF) d'ambito, redatto da AMNU S.p.A., in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione n. 443/2019/R/rif. di data 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), approvato dalla Conferenza di

Coordinamento dei Sindaci per l'esercizio del controllo analogo della società AMNU S.p.A. in data 07 giugno 2021;

preso atto che l'ammontare complessivo dei nuovi costi esplicitati nel PEF relativo al 2021 è così quantificato:

Descrizione	PEF Ambito	Di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (€)	3.873.251,00	2.546,77
Costi variabili (€)	2.420.718,00	0,00
Totale (€)	6.293.969,00	2.546,77

considerato atto che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani così come comunicato da AMNU S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

visto il D. Lgs. 267/2000 che prevede:

-all'articolo 172 comma 1 lett. c) che al bilancio di previsione siano allegate "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

-all'articolo 174 comma 1 che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino — Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, al fine di rispettare il termine di approvazione delle tariffe sancito dall'art. 174 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

visto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 03.02.2021 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) (sezione strategica: 2021/2022 – sezione operativa: 2021/2023) e il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

1. di prendere atto del Budget 2021,rideterminato dall'ente gestore ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 7 giugno 2021, opportunamente personalizzato con i costi comunali relativi allo spazzamento stradale, come predisposti da AMNU S.p.A., allegati dimessi agli atti;
2. di approvare per l'anno 2021 la nuova tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

### QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

Conferimento rifiuto secco residuo **0,093 Euro/litro**

Conferimento imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale **0,005 Euro/litro**

### QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

QUOTA FISSA UTENZE DOMESTICHE		2021		
Comune	Componenti	RU	SL	TF
Vignola Falesina	Componenti 1	29,59	3,71	33,30
Vignola Falesina	Componenti 2	53,26	6,68	59,94
Vignola Falesina	Componenti 3	68,06	8,53	76,59
Vignola Falesina	Componenti 4	88,77	11,13	99,90
Vignola Falesina	Componenti 5	106,53	13,35	119,88
Vignola Falesina	Componenti 6	121,32	15,21	136,53

## QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Componenti	2021		
	RU	SL	TF
Categoria 01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5193	0 ,1032	0,6225
Categoria 02.Cinematografi e Teatri	0,3333	0 ,0663	0,3996
Categoria 03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4650	0 ,0925	0,5575
Categoria 04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,6820	0 ,1356	0,8176
Categoria 05.Stabilimenti Balneari	0,4960	0 ,0986	0,5946
Categoria 06.Esposizioni, Autosaloni	0,3953	0 ,0786	0,4739
Categoria 07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,2710	0 ,2527	1,5237
Categoria 08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,8370	0 ,1664	1,0034
Categoria 09.Case di Cura e Riposo	0,9688	0 ,1926	1,1614
Categoria 10.Ospedali	0,9998	0 ,1988	1,1986
Categoria 11.Uffici, Agenzie	1,1780	0 ,2342	1,4122
Categoria 12.Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	0,4728	0 ,0940	0,5668
Categoria 13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevol	1,0928	0 ,2173	1,3101
Categoria 14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,3950	0 ,2774	1,6724
Categoria 15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Anti	0,6433	0 ,1279	0,7712
Categoria 16.Banchi di Mercato di beni durevoli	1,3795	0 ,2743	1,6538
Categoria 17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,1470	0 ,2281	1,3751
Categoria 18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,7983	0 ,1587	0,9570
Categoria 19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,0928	0 ,2173	1,3101
Categoria 20.Attività Artigianali produzione beni specifici	0,8448	0 ,1680	1,0128
Categoria 21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza str	7,4633	1 ,4840	8,9473
Categoria 22.Mense, Birrerie, Amburgherie	5,9133	1 ,1758	7,0891
Categoria 23.Bar, Caffè, Pasticcerie	4,8748	0 ,9693	5,8441
Categoria 24.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,1390	0 ,4253	2,5643
Categoria 25.Plurilicenze alimentari e/o miste	2,0228	0 ,4022	2,4250
Categoria 26.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	8,7498	1 ,7398	10,4896
Categoria 27.Ipermercati generi misti	2,1235	0 ,4222	2,5457
Categoria 28.Banchi Mercato generi alimentari	5,3630	1 ,0664	6,4294
Categoria 29.Discoteche, Night Club	1,4803	0 ,2943	1,7746

3. di approvare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti nella misura di **€ 0,233** al litro, oltre ad I.V.A 10%, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato e di stabilire in **20 litri** la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi, come previsto all'art. 20, comma 2;
4. di confermare per l'anno 2021 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di **€ 0,015** al litro oltre ad I.V.A. 10%;
5. di confermare per l'anno 2021 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da

giardino nella misura di € 0,026 al litro + I.V.A. 10%;

6. di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AMNU S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal contratto di servizio in corso, il quale riconosce ad AMNU S.p.A. la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere una ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente delibera;
7. di stabilire per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, in **80 litri** a componente la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi;
8. di stabilire per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento succitato, in **12** svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettronica) la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi; nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo di tale quota sarà computato un contenitore da 80 litri;
9. di confermare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento succitato, in **€ 5** per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed in **€ 2,5** per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
10. di confermare, come per il 2020, tutte le agevolazioni / riduzioni previste ai sensi dell'art. 14 del regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti.
11. di stabilire ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera d) nei confronti delle categorie di soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica derivante da Covid19, per l'anno 2021, la sostituzione all'utenza nel pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa (quota fissa e quota spazzamento) nella misura indicata nelle seguenti tabelle:

#### **RIDUZIONE QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE**

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>Riduzione</b>
Categoria non res.	5%
Categoria non res. stag.	10%
Componenti 1	25%
Componenti 2	25%
Componenti 3	25%
Componenti 4	25%
Componenti 5	25%
Componenti 6	25%

#### **RIDUZIONE QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>Utenze non domestiche</b>	<b>Riduzione</b>
Categoria 01.Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto	20%
Categoria 03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	20%
Categoria 07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	20%
Categoria 08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	20%
Categoria 11.Uffici, Agenzie	20%
Categoria 18.Attività Artigianali Botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Eletttricista	20%
Categoria 21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza st	20%

12. di dare atto che la spesa complessiva stimata derivante dal punto precedente è pari ad Euro 3.617,00 iva compresa di cui:  
Euro 2.198,00 per utenze domestiche  
Euro 1.419,00 per utenze non domestiche  
e trova copertura per Euro 2.198,00 con avanzo vincolato fondi di cui art. 106 DL 34/2020 e per Euro 1.419,00 con i fondi di cui all'art. 6 del DL 73 /2021 così come ripartiti dalla conferenza Stato – Città di data 10/06/2021;
13. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, ad AMNU S.p.A.;
14. di dare atto che la presente deliberazione annulla e sostituisce la propria precedente deliberazione n. 1 del 11.1.2021;
15. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. A), il ricorso sub. B) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. C).

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Gadler Mirko



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dolzani dott. Giuseppe